



REPUBBLICA ITALIANA

106/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere relatore
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di appello in materia di responsabilità iscritti al **n. 60214** del registro di segreteria;

proposti da

- **PROCURA REGIONALE** della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Molise in persona del Procuratore regionale - *appellante*;
- **PROCURA GENERALE** della Corte dei conti presso le Sezioni Centrali in persona del Procuratore Generale - *appellante*;

nei confronti di

- **omissis** (c.f. *omissis*), nato a *omissis* (*omissis*) il giorno *omissis* e residente in *omissis* (*omissis*), alla via *omissis*, n. *omissis*, rappresentato e difeso,

- congiuntamente e disgiuntamente, dal Prof. Avv. Giovanni Di Giandomenico (c.f. DGNGNN41D03B853Y pec: avvgiovannidigiandomenico@cnfpec.it) e dall'Avv. Ernesto Sallese (c.f. SLLRST77H08E435I pec: avv.ernestosallese@pec.it), i quali eleggono domicilio digitale presso i suindicati indirizzi pec
- *appellante incidentale*;
 - **omissis** (cf. *omissis*, nato a *omissis* (*omissis*) il *omissis* e residente in *omissis*, alla via *omissis*, n. *omissis*), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio D'Agnone (c.f. DGNFBA80M16E335O) e con egli elettivamente domiciliato in Roma alla Via Domenico Millelire presso lo Studio dell'Avv. Isabella Aquino (fabio.dagnone@pecavvoicatisiernia.it) - *appellante incidentale*;
 - **omissis** (c.f. *omissis*), nato il *omissis* a *omissis* (*omissis*), ivi residente al corso *omissis*, n. *omissis*, assistito e difeso dall'Avv. Francesco Mancini (c.f. MNCFNC51T12B519D) e domiciliato presso il suo studio in Campobasso alla Piazza Vittorio Emanuele II, n. 9 (pec: francesco@pec.manciniavvocati.it) - *appellante incidentale*;
 - **omissis** (c.f. *omissis*), nato a *omissis* (*omissis*) il *omissis* ed ivi residente in Località *omissis*, n. *omissis*, assistito e difeso dall'Avv. Francesco Mancini (c.f. MNCFNC51T12B519D) e domiciliato presso il suo studio in Campobasso alla Piazza Vittorio Emanuele II, n. 9 (pec: francesco@pec.manciniavvocati.it) - *appellante incidentale*;

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Molise della Corte dei conti n. 13/2022, depositata il 5 aprile 2022;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2024, con l'assistenza del segretario di udienza, Dott. Antonio Sauchelli, il relatore Cons. Donatella Scandurra, il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del V.P.G., Cons. Chiara Vetro, l'Avv. Fabio D'Agnone in rappresentanza di *omissis* e di *omissis*, su delega dell'Avv. Ernesto Sallese nonché l'Avv. Francesco Mancini, in rappresentanza di *omissis* e di *omissis*.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 13/2022 la Sezione giurisdizionale per la Regione Molise dichiarava inammissibile l'atto di citazione emesso nei confronti del dirigente *omissis* "*per radicale assenza di un invito a dedurre a lui notificato*" e, in accoglimento parziale della domanda attorea, condannava *omissis* (Presidente della Giunta regionale Molise), *omissis*, *omissis*, di *omissis* e *omissis* (componenti della Giunta), alla restituzione, in favore dell'Agenzia regionale di Protezione ambientale del Molise (Arpa), della somma complessiva di € 29.583,20, da suddividersi tra loro in parti uguali oltre a interessi, rivalutazione e spese di giudizio, per l'illegittima erogazione di retribuzioni e indennità al Direttore Generale dell'Arpa nel periodo maggio 2012 - giugno 2015.

Dall'importo iniziale, indicato nell'atto di citazione, pari € 98.060,25, la sentenza di primo grado detraeva "*la quota già recuperabile ... per effetto della delibera di Giunta regionale n. 447/2013 e del provvedimento direttoriale Arpa n. 386/2013, e non recuperata per € 62.560,36*" per poi suddividere l'importo così calcolato, pari a € 35.499,89, in sei parti uguali tra i cinque componenti e il Direttore generale della Giunta - *omissis*.

La Procura regionale, nel fare preliminarmente presente che non sussistevano i presupposti per avanzare appello nei confronti sia del

omissis, nelle more deceduto, che del *omissis*, per difetto di interesse, proponeva appello avverso la sentenza, nella parte in cui aveva limitato la condanna dei cinque componenti della Giunta regionale Molise (*omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis* e *omissis*) all'importo di € 29.583,20, chiedendo, in accoglimento dei motivi di gravame e in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna degli odierni appellati (*omissis*, *omissis*, *omissis* e *omissis*) al pagamento a favore dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale del Molise (ARPA Molise) dell'importo totale di € 65.373,50 (calcolato sottraendo dall'importo iniziale di € 98.060,25 le quote riferibili al *omissis* e al *omissis*), da suddividere in parti uguali di € 16.343,38 ciascuno, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

Riferiva la Procura che la sentenza di primo grado aveva erroneamente interpretato la domanda attorea e il titolo che la fondava, giungendo a quantificare in maniera non corretta il danno per avere sottratto dall'ammontare complessivo del danno la quota oggetto di recupero (e non ancora recuperata), non potendosi operare alcuna riduzione del danno erariale sulla base di recuperi non ancora effettuati.

La stessa Procura osservava che l'ulteriore decurtazione del 25 per cento del compenso spettante al Direttore Generale dell'Arpa, oggetto della delibera di Giunta n. 447/2013, era da considerarsi estranea alla *causa petendi* e che la riduzione del 20 per cento (disposta dal d.l. n. 112/2008) e quella del 25 per cento (indicata nella delibera giuntale n. 447/2013) andavano tenute distinte in ragione della loro successione nel tempo.

Nel ricostruire l'intera vicenda, la Procura contestava ai componenti della Giunta l'adozione della delibera n. 107 del 20.02.2013 di

determinazione del trattamento economico (in € 153.000 annui) e dell'indennità di risultato del Direttore Generale dell'Arpa (in misura pari al 20 per cento del suddetto trattamento). Lo stesso requirente sosteneva che detto compenso, da parametrare al compenso annuo stabilito per il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (Asrem), doveva essere determinato nella misura di € 122.400 annui, ai sensi dell'art. 61, comma 14, del d.l. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008 e della delibera di Giunta n. 1242 del 21 dicembre 2009.

In conclusione, la Procura chiedeva l'accoglimento dell'appello principale e il rigetto degli appelli incidentali, in quanto infondati, oltre alla condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

Si costituivano Iorio, *omissis*, di *omissis*, *omissis*, proponendo appello incidentale.

Appello incidentale di Iorio.

Con distinti motivi di appello, *omissis* rilevava l'inammissibilità dell'appello *ex adverso* proposto, in quanto "*orientato a modificare in appello la prospettazione della realtà sottesa alla domanda risarcitoria ove improntato a mutare il thema decidendum fino a sostenere l'estraneità alla causa petendi della decurtazione ulteriore del 25% di cui alla DGR 447/2013*", l'erroneità della sentenza di primo grado per nullità della citazione per violazione degli artt. 86, comma 2, lett. c ed e, e dell'art. 87 cod. giust. contabile; nullità e/o erroneità della sentenza per inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione passiva e per difetto di interesse ad agire; erroneità della sentenza per violazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione; l'assenza degli elementi di responsabilità,

Lo stesso appellante, nel fare presente che la DGR n. 107 era stata

assunta in data successiva (20 febbraio 2013) a quella stabilita nel decreto presidenziale di conferimento dell'incarico di Direttore Generale (8 maggio 2012), assumeva di essersi limitato a votare una delibera sorretta dall'istruttoria degli organi preposti. In conclusione, chiedeva di confermare la sentenza e, in accoglimento dell'appello incidentale, di riformare la sentenza in parte qua, ricalcolando il danno in € 63.622,50 ovvero in € 36.592,50, ritenendo che il periodo decorrente dall'8 maggio 2012 al 20 febbraio 2013 doveva essere espunto; in subordine, la riduzione dell'addebito. Il tutto con ogni conseguenza di legge anche in ordine a spese, diritti ed onorari del doppio grado giudizio.

Appello incidentale di *omissis* e di *omissis*.

Gli appellanti ribadivano che la decurtazione del 25 per cento era da considerarsi del tutto influente ai fini della determinazione dell'*an* e del *quantum* del danno di cui al presente giudizio. Sostenevano l'assenza di antigiuridicità della condotta e del nesso di causalità.

Concludevano per il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento degli appelli incidentali. In via del tutto subordinata, chiedevano la conferma della riduzione dell'addebito in via equitativa ed in applicazione del potere riduttivo per assenza di dolo, nella misura stabilita in prime cure, con ogni conseguenza di legge anche in ordine a spese, diritti ed onorari di giudizio.

Appello incidentale di *omissis*.

Con distinti motivi di impugnativa e successiva memoria, l'appellante lamentava l'erronea ricostruzione della sentenza di primo grado in relazione all'insussistenza di un danno attuale e definitivo, al difetto di valida *notitia damni*, all'erronea valutazione della condotta e del nesso di

causalità. In conclusione, chiedeva l'accoglimento dell'appello incidentale con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.

All'odierna pubblica udienza le parti insistevano per l'accoglimento delle rispettive istanze.

Motivi della decisione

Pregiudizialmente, in rito, va disposta, ai sensi dell'art. 184 del codice di giustizia contabile (C.G.C.), approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, la riunione di tutti gli appelli proposti avverso la medesima sentenza.

Nell'ordine logico di trattazione delle questioni sottoposte a questo Giudice, va dato prioritario ingresso al motivo di inammissibilità dell'atto di appello, avanzato da uno degli appellanti incidentali nei confronti dell'appello principale proposto dalla Procura.

L'appellante *omissis* sostiene che il gravame della Procura sarebbe inammissibile, in quanto *“orientato a modificare in appello la prospettazione della realtà sottesa alla domanda risarcitoria ove improntato a mutare il thema decidendum fino a sostenere l'estraneità alla causa petendi della decurtazione ulteriore del 25% di cui alla DGR 447/2013”*.

Il motivo si appalesa infondato.

Con l'atto di appello la Procura chiede che l'importo della condanna, riportata dagli odierni appellati in primo grado, venga rideterminata in misura pari a quanto richiesto nel libello introduttivo del giudizio.

Nessuna mutazione del *thema decidendum* è, dunque, ravvisabile nelle argomentazioni poste a sostegno dell'atto di appello.

Le contestazioni mosse dalla Procura riguardano esclusivamente

l'adozione della delibera di Giunta regionale n. 107 del 20.02.2013 di determinazione del trattamento economico (in € 153.000 annui) e dell'indennità di risultato del Direttore Generale dell'Arpa (in misura pari al 20 per cento del suddetto trattamento).

Ogni riferimento alla delibera di Giunta n. 447 del 23 settembre 2013 riguarda, semmai, per le ragioni in proseguito evidenziate, la fase esecutiva in ragione di eventuali recuperi delle somme in contestazione.

Venendo al merito, la questione all'esame attiene alla definizione del trattamento economico principale e accessorio del Direttore Generale dell'Arpa nella misura stabilita dalla normativa statale, da quella regionale e dai provvedimenti di attuazione.

In sede di riordino del servizio sanitario, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ha demandato alle Regioni la riorganizzazione delle strutture preposte alla tutela della salute.

La Regione Molise con legge 13 dicembre 1999, n. 38, ha istituito l'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (ARPA) e all'art. 9, comma 6, ha stabilito che il trattamento economico del Direttore Generale dell'Arpa è determinato dalla Giunta regionale e non può risultare superiore a quello dei Direttori Generali delle aziende sanitarie della Regione.

Il d.P.C.M 19/07/1995, n. 502 di adozione del *"Regolamento recante norme sul contratto del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere"*, così come modificato dal d.P.C.M del 31/05/2001 n. 319, all'art. 1, comma 5, ha, poi, previsto che il compenso economico può essere integrato di un'ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso,

previa valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati al Direttore Generale annualmente dalla Regione.

Ai fini di una corretta ricostruzione dei fatti di causa, occorre, a questo punto, ripercorrere i tratti salienti della vicenda.

Dalla documentazione presente in atti risulta che l'incarico di Direttore Generale dell'Arpa è stato conferito al dott. *omissis* per una durata triennale con decreto del Presidente della Giunta in data 8 maggio 2012, poi, contrattualizzato in data 17 maggio 2012.

Lo stesso *omissis* con provvedimento datato 6 settembre 2012, n. 10412, sulla base delle informazioni acquisite dall'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (Asrem), si autoliquidava il compenso in € 166.464,00, aggiungendo (impropriamente) al compenso annuo di Direttore Generale dell'Asrem (€ 122.400) quello previsto per l'incarico di Commissario della gestione liquidatoria delle disciolte Asl conferito *pro tempore* allo stesso Direttore Generale dell'Asrem (€ 44.064).

Il Collegio dei revisori dell'Arpa, interpellato dal Dott. *omissis* (con nota del 16.10.2012, n. 12304), riteneva, anche sulla base del parere *pro veritate*, espresso dall'Avv. Francesco Iacovino in data 28.01.2013, che “il compenso da corrispondere al Direttore Generale dell'Arpa ammonti ad € 153.000,00”, in virtù di quello attribuito al Direttore Generale dell'Asrem con deliberazione di Giunta n. 682 del 26 giugno 2009, assumendo “non applicabile al trattamento economico del Direttore Generale dell'Arpa la decurtazione del 20%, prevista dall'art. 61, comma 14, del d.l. n. 112/2008 e disposta con deliberazione di Giunta n. 1242 del 21 dicembre 2009” nei confronti del Direttore Generale dell'Asrem, nel presupposto che “detta decurtazione

è prevista con specifico riferimento alla trattamento economico della triade apicale delle aziende sanitarie e, pertanto, non è passibile di applicazione in via analogica ad altre amministrazioni pubbliche e quindi all'Arpa Molise" (verbale n. 2/2013).

Impropriamente, per le considerazioni di seguito esposte, il Collegio dei revisori riteneva, sulla falsariga di quanto affermato in sede di parere legale *"non applicabile in via analogica ... all'Arpa Molise"* l'art. 61, comma 14, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133.

Viceversa, ritiene questo Giudice che la riduzione del 20 per cento sia immediatamente applicabile (senza alcun ricorso ad interpretazioni estensive o "analogiche") al compenso del Direttore Generale dell'Arpa in virtù del rinvio, operato, direttamente, dall'art. 9, comma 6, della legge regionale Molise n. 38/1999, sopra citato (ripreso nell'art. 6 del contratto individuale di lavoro tra Arpa e Direttore Generale), a quello stabilito per il compenso del Direttore Generale dell'Asrem.

Correttamente, i Giudici di prime cure hanno ritenuto che detto rinvio abbia carattere "mobile", ovvero "dinamico", rimettendo la definizione del trattamento economico del Direttore Generale dell'Arpa a quello del Direttore Generale dell'Asrem, adeguando (sia in aumento che in diminuzione) il primo al secondo, militando, per utilizzare la stessa terminologia indicata nella sentenza di primo grado *"in tal senso non solo l'illustrata continuità funzionale tra i due assetti istituzionali, ma anche il carattere programmatico della disposizione, che ne postula una pronta ed automatica adeguabilità alle mutevoli esigenze del quadro finanziario regionale"* (pag. 29 della sentenza di primo grado).

Mentre, con la seconda delibera (la n. 1242 del 21 dicembre 2009), la Giunta ha ridefinito il compenso del Direttore Generale dell'Asrem e ha applicato la prevista riduzione del 20 per cento, la stessa Giunta non ha tenuto conto della sopravvenuta riduzione del compenso stabilita per il Direttore Generale dell'Asrem e ha continuato, erroneamente, con la delibera n. 107 del 20 febbraio 2013, a prendere a riferimento, ai fini della definizione del compenso, principale e accessorio, del Direttore Generale dell'Arpa, unicamente la prima delibera (la n. 682 del 26 giugno 2009) e non la seconda (la n. 1242 del 21 dicembre 2009).

La legge regionale Molise 26 gennaio 2012, n. 2, posto che tutti i soggetti componenti il Sistema Regione Molise sono tenuti a concorrere, con la Regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, ha, poi, previsto, all'art. 7, comma 4, un'ulteriore riduzione della retribuzione complessiva del Direttore Generale Arpa - in godimento alla data di entrata in vigore della legge - del 25 per cento e demandato alla Giunta Regionale l'individuazione degli interventi e le misure attuative necessarie.

A tal fine, con Deliberazione n. 447 del 23 settembre 2013, la Giunta ha adottato una direttiva per gli enti e le società del sistema Regione Molise, contenente disposizioni per la riduzione e la razionalizzazione della spesa pubblica regionale e ha disposto la riduzione del 25 per cento alla retribuzione complessiva (del Direttore Generale Arpa) in godimento alla data di entrata in vigore della legge regionale (punto 16 della direttiva).

Chiariti in questo modo i termini della vicenda, occorre ora esaminare i singoli motivi di appello.

La sentenza di primo grado ha accolto parzialmente le richieste della

Procura regionale e ha condannato il Presidente e i componenti della Giunta che, all'unanimità, hanno adottato la deliberazione n. 107 del 20.02.2013 di determinazione del trattamento economico e di risultato del Direttore Generale dell'Arpa, nella misura stabilita dalla delibera n. 682/2009, nel periodo maggio 2012 – giugno 2015.

L'appello (principale) della Procura mira a ottenere l'integrale accoglimento delle richieste attoree iniziali con la condanna degli odierni appellati/appellanti incidentali agli stessi importi (*pro quota*) indicati nell'atto di citazione, chiedendo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la condanna all'importo complessivo di € 65.373,50 (calcolato sottraendo dall'importo iniziale di € 98.060,25, riportato nell'atto di citazione, le quote riferibili al *omissis* e al *omissis, medio tempore*, usciti dal giudizio), da suddividere in parti uguali di € 16.343,38 ciascuno (a fronte della condanna in primo grado alla restituzione di € 5.916,65 a carico di ciascuno di essi).

Dall'importo iniziale, indicato nell'atto di citazione, pari € 98.060,25, la sentenza di primo grado ha, in effetti, erroneamente, detratto *“la quota già recuperabile ... per effetto della delibera di Giunta regionale n. 447/2013 e del provvedimento direttoriale Arpa n. 386/2013, e non recuperata per € 62.560,36”*.

Come esattamente rilevato dalla Procura, si tratta di quote non sottraibili, in questa sede, dall'importo del danno.

Il danno accertato corrisponde alla differenza tra quanto effettivamente corrisposto al Direttore Generale nel periodo preso a riferimento e quanto andava, viceversa, erogato, senza che vi sia alcuna certezza che tali maggiori esborsi potranno essere interamente recuperati, atteso che l'avviato procedimento di recupero è, per sua stessa natura,

dall'esito incerto e non prevedibile.

L'attualità del danno non è, pertanto, smentita dai recuperi in corso, atteso che i profili connessi all'attività di recupero attengono alla fase esecutiva e che dei possibili recuperi non può tenersi conto in questa sede, ma eventualmente in quella esecutiva, trattandosi di importi ancora non introitati.

Sicché tutte le somme che dovessero essere successivamente recuperate dall'amministrazione sono da defalcare, in sede esecutiva, dal computo del danno.

È del tutto evidente, poi, che nella determinazione causale del danno siano intervenuti altri soggetti che con il loro operato hanno indubbiamente influenzato, sotto il profilo eziologico, il verificarsi del danno.

Nel valutare il concorso nel contributo causale di altri soggetti, peraltro, non evocati in giudizio, viene in rilievo il parere reso dal Collegio dei revisori con verbale n. 2 del 19.02.2013 e il parere *pro veritate*, assunto dall'Avv. Francesco Iacovino in data 28.01.2013, in ordine alla ritenuta non applicabilità al trattamento economico del Direttore Generale dell'Arpa della decurtazione del 20 per cento, prevista dall'art. 61, comma 14, del d.l. n. 112/2008.

Parimenti, non può essere accolta la richiesta dell'appellante incidentale *omissis* di rideterminare il danno da € 63.622,50 in € 36.592,50, espungendo il periodo decorrente dall'8 maggio 2012 (data di conferimento dell'incarico) al 20 febbraio 2013 (data di assunzione della deliberazione n. 107/2013).

Invero, il richiamato art. 61, al comma 14, del d.l. n. 112/2008

espressamente stabilisce “A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi” i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali delle aziende sanitarie locali sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento “rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008”.

La decurtazione, per espressa previsione di legge, trova, dunque, applicazione fin dalla data di conferimento degli incarichi o eventualmente del loro rinnovo.

Il che vanifica la richiesta dell’appellante incidentale *omissis* di rideterminare il danno in misura ridotta, rispetto alla data di assunzione della deliberazione n. 107/2013, trovando detta decurtazione applicazione immediata fin dalla data di conferimento dell’incarico.

In ogni caso, il comportamento assunto dai quattro componenti della Giunta appare connotato da colpa grave per avere essi disatteso l’obbligo, direttamente loro attribuito dalla legge regionale n. 38/1999 di determinare, nel rispetto della normativa vigente, il trattamento economico del Direttore Generale, ignorando, del tutto, la delibera di Giunta n. 1242 del 21 dicembre 2009, all’epoca dei fatti, pienamente vigente.

Correttamente, la sentenza di primo grado, con motivazioni che si condividono pienamente e che si intendono qui integralmente richiamate, ha rilevato che l’art. 9, comma 6, della legge regionale n. 38/1999, nello stabilire che il compenso del D.G. Arpa non può risultare superiore a quello dei Direttori generali delle aziende sanitarie della Regione “non richiedeva complesse operazioni esegetiche, né alcuna competenza giuridica specialistica per essere intesa nel suo significato testuale. Il dato ... costituiva

infatti una grandezza finanziaria da assumere a parametro sotto il semplice profilo quantitativo, senza implicare alcuna analisi dei referenti normativi di cui costituiva una semplice applicazione contabile (infatti, in claris non fit interpretatio)".

Vanno, infine, respinte tutte le altre censure, riproposte dagli odierni appellanti, in ordine alla pretesa erroneità della sentenza di primo grado per nullità della citazione e violazione degli artt. 86, comma 2, lett c) ed e), e dell'art. 87 C.G.C. per ritenuta omessa valutazione di fatti dirimenti, incertezza assoluta sulla quantificazione del danno e omessa considerazione delle deduzioni difensive, in quanto per giurisprudenza consolidata il Procuratore contabile non è obbligato a motivare nell'atto di citazione le ragioni per le quali egli ha disatteso ogni singola argomentazione delle deduzioni fornite; sicché, l'esame valutativo delle deduzioni dell'invitato può essere anche espresso dal Procuratore in modo sintetico o essere persino implicito nel fatto stesso che viene emesso l'atto di citazione.

Parimenti, appaiono del tutto infondate le restanti doglianze relative alla pretesa nullità e/o erroneità della sentenza per omessa specificità e concretezza della notizia di danno, ritenendo tale requisito soddisfatto, in base al principio di diritto formulato dalle Sezioni Riunite con la sentenza n. 12/2011/QM, dalla presenza di un'informazione comunque acquisita, relativa ad un fatto, anche non completo in tutti suoi elementi.

Priva di fondamento si appalesa anche la doglianza di inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione passiva dei convenuti non appartenenti all'Arpa, in quanto è stato lo stesso legislatore, all'art. 1, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, a riconoscere la giurisdizione

della Corte dei conti in caso di cosiddetto danno obliquo ovvero di danno arrecato ad un Ente diverso da quello di appartenenza del danneggiante; nessun difetto di interesse ad agire è, del pari, ravvisabile in capo all'Arpa Molise, trattandosi di danno da spesa illegittima, caratterizzato da un'effettiva *deminutio patrimonii* (e non di un danno da mancata entrata, soggetto al termine decennale di prescrizione).

Né si può ritenere che la sentenza di prime cure sia erronea per violazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione, in quanto le delibere assunte non costituivano espressione del potere politico, ma riguardavano esclusivamente questioni di mera amministrazione.

Per le considerazioni sin qui riportate, ritiene, dunque, il Collegio che l'appello principale della Procura sia in parte fondato e che gli appelli incidentali siano, invece, da rigettare.

Il danno, originariamente quantificato in € 98.060,25, poi, rideterminato, su espressa indicazione della Procura in € 65.373,50 (una volta sottratte dall'importo iniziale le quote riferibili al *omissis* e al *omissis, medio tempore*, usciti dal giudizio), deve, dunque, essere ridotto, in ragione dell'apporto causale di terzi non evocati in giudizio, sotto il profilo eziologico (e non sotto quello della riduzione dell'addebito, come richiesto dagli appellanti incidentali) di un terzo ($€\ 65.373,50 - €\ 21.791,15 = €\ 43.582,35$), per essere poi suddiviso in parti uguali tra i quattro componenti della Giunta presenti in giudizio (€ 10.895,50), fermo restando che dell'eventuale avvenuto recupero delle somme in sede amministrativa potrà tenersi conto in sede esecutiva, non rilevando ai fini della presente decisione.

Alla suddetta somma vanno applicati la rivalutazione monetaria, a far tempo dai singoli esborsi alla data della sentenza, e gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di giustizia del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Prima Sezione giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, riuniti gli appelli iscritti al **n. 60214**:

- accoglie parzialmente l'appello principale proposto dalla Procura;
- rigetta gli appelli incidentali proposti da *omissis*, *omissis*, *omissis* e *omissis*;
- per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, condanna *omissis*, *omissis*, *omissis* e *omissis* alla restituzione, in favore dell'Arpa Molise, della somma complessiva di € 43.582,35, da suddividersi tra loro in parti uguali. Alla suddetta somma vanno applicati la rivalutazione (dai singoli esborsi alla data della sentenza) e gli interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Condanna *omissis*, *omissis*, *omissis* e *omissis* al pagamento delle spese di giustizia del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 448,00 (Quattrocentoquarantotto/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza, disponendo l'annotazione ex art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

Così disposto in Roma nelle Camere di consiglio dell'8 marzo e del 10 aprile 2024.

IL CONSIGLIERE RELATORE

f.to Donatella SCANDURRA

IL PRESIDENTE

f.to Enrico TORRI

Depositata in Segreteria il 18/04/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo BIAGI